



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / *fasc.* DG-ABAP (GIADA) 209.139.2/2021

34.43.01 / *fasc.* SS-PNRR (GIADA) 8.71.1/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7855]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7855]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID: 7855] **GRAVINA DI PUGLIA (BA): Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Loschiavo".**

Procedura di valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006

Proponente: Società Ambra Solare 13 S.r.l

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministero della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
(sabap-ba@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente

speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: *“... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

CONSIDERATO che la **Società Ambra Solare 13 S.r.l.**, con nota acquisita il 27/12/2022, ha presentato all'allora Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*), istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato “Loschiavo”*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 58085 del 10/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dal 10/05/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 17881 del 12/05/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari di esprimere il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** dell'allora competente Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 4226 del 23/06/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa con l'istanza di VIA.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di integrazioni inviata dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot n. 6181 del 31/05/2022 e del contributo istruttorio del Servizio *II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP (prot. n. 21828 del 09/06/2022), la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 1286 del 07/07/2022, ha trasmesso all'Autorità competente e al Proponente la seguente richiesta di integrazioni:

«(...) **Aspetti paesaggistici.**

1. Nella Relazione paesaggistica il proponente dichiara che *“Per ciò che concerne le aree o zone tutelate di cui al D. lgs. 42/04 non si evidenziano interferenze con il progetto in esame”*. Considerato che l'area dell'impianto agrifotovoltaico proposto lambisce un'area tutelata *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c), del D. lgs. 42/2004 (Canale dell'Annunziata), come anche un'area di rispetto dei boschi (UCP), si chiede una cartografia di dettaglio che rappresenti l'area dell'impianto proposto, comprensiva della recinzione e delle opere di mitigazione previste, sovrapposta alle aree tutelate dal PPTR, beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti in prossimità dell'impianto. Nel caso in cui si rilevi una interferenza, anche minima, del progetto proposto (comprensivo quindi delle recinzioni e delle opere di mitigazione) con beni paesaggistici e/o ulteriori contesti dovrà essere verificata la compatibilità dell'opera ivi ricadente con la relativa disciplina di tutela prevista dal PPTR.
2. Si ritengono non esaustive le fotosimulazioni prodotte quasi esclusivamente dalla strada San Domenico, che separa l'area ZPS di Bosco Difesa Grande dall'area di intervento. Si chiedono ulteriori fotosimulazioni dalle segnalazioni architettoniche/archeologiche, individuate quali UCP dal PPTR, presenti nell'area vasta di riferimento individuata, quali la Masseria Annunziata (posta a ca. 400 m dall'impianto), dallo Jazzo Staturo

del Lepore e dalla Masseria Zingariello (a riprova di quanto rappresentato nelle Mappe di Intervisibilità Teorica). Inoltre, dalle MIT, riportate nel documento "Valutazione degli impatti cumulativi", dovranno essere individuati i punti di ripresa dai quali sono visibili anche gli impianti esistenti e quelli autorizzati, presenti nell'ambito distanziale considerato (buffer di 3 Km). Le fotosimulazioni dovranno comprendere anche la sottostazione elettrica, dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. A completamento, si chiedono fotosimulazioni dall'alto (da realizzare con drone), comprensive degli impianti esistenti e autorizzati.

3. Considerata la presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta di riferimento, ad integrazione della valutazione degli impatti cumulativi di cui al documento "Valutazione degli impatti cumulativi", e con riferimento agli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, determinati sulla base dei criteri stabiliti con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di impatto Ambientale — regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, si chiede che venga definito il valore dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), determinato sulla base del Criterio A. Impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici, contenuta nel V-Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.
4. Considerato che nell'area di intervento risulta localizzato un altro impianto fotovoltaico identificato come F/255/08 della Società Falco Energia, denominato Masseria San Canio, autorizzato con determina n. 9 del 21/01/2011, ma non realizzato, si chiede di acquisire informazioni in merito alla validità dell'autorizzazione ovvero se la stessa sia stato oggetto di proroga dei termini di validità.
5. Nel Quadro Progettuale del SIA si riferisce: "In particolare le aree interne alla recinzione che ospiteranno i moduli fotovoltaici saranno destinate alla coltivazione di essenze foraggere, come di seguito descritte, mentre le aree esterne alla recinzione dei Campi AB-C e l'intero campo D verranno utilizzati come seminativi avvicendati dove il grano occupa un ruolo di primo piano nella vegetazione agraria che come nelle tradizioni tipiche della zona collinari, la superficie destinata a colture cerealicole viene sottoposto a delle rotazioni con leguminose, foraggere e non, per ammendare il terreno e non sottoporlo alla stanchezza del ringrano, attraverso anche l'adozione di tecniche di lavorazioni meno invasive per preservare il suolo (minimun tillage)". Nelle tavole relative al layout di progetto, come anche nel SIA-Quadro Progettuale e nella Relazione Paesaggistica, non sono indicati i Campi A, B, C e D citati. Si chiede una cartografia nella quale sia chiara la suddivisione nei campi come sopra indicati. Qualora già presente nella documentazione trasmessa con l'istanza di VIA, si chiede di indicare il riferimento dell'elaborato.



6. Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrifotovoltaico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida.
7. Si chiedono chiarimenti e rappresentazione delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste.
8. Nella tavola "Layout d'insieme su ortofoto" - Elaborato grafico R.4 si rileva la presenza di un'area, esterna all'area dell'impianto fotovoltaico, indicata quale "Area di mitigazione" che non sembrerebbe essere stata descritta nella Relazione paesaggistica né nel SIA, dove invece viene indicata, quale mitigazione dell'impatto visivo, solo "una doppia barriera visiva di verde, dapprima con la messa a dimora di alberi lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione". La prima schermatura, costituita dalle alberature lungo la provinciale, non sembra sia stata rappresentata nei fotoinserimenti prodotti né nelle tavole relative alle opere di mitigazione. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito all' "Area di mitigazione" rappresentata nella tavola R.4. Si chiede inoltre di approfondire il tema relativo alle misure di mitigazione visiva dell'impianto, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche del paesaggio rurale interessato dal progetto, caratterizzato da una trama agricola e da una matrice rurale tradizionale, considerato che la proposta di mitigazione dell'impatto visivo del progetto introduce elementi che probabilmente "nascondono" i pannelli fotovoltaici, ma rafforzano l'intrusione di opere estranee al contesto paesaggistico, snaturandone i luoghi.
9. **Aspetti archeologici**

Si riporta di seguito quanto indicato in merito agli aspetti archeologici dal competente Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico con la nota allegata, che recepisce le richieste della competente Soprintendenza ABAP:

«La Soprintendenza comunica che il progetto in esame, stante l'ampiezza dell'intervento, comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo. L'area di intervento ricade infatti nell'Ambito dell'Alta Murgia, territorio caratterizzato da una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto, dovute alla lunga frequentazione antropica (dal Paleolitico all'età medievale) legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia e che ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse, le cui evidenze si trovano spesso localizzate lungo le vie di comunicazione. Nel territorio circostante è localizzato il più importante insediamento peuceta della Puglia, Botromagno, il sito di Ciccotto e diversi siti individuati a seguito di ricerche di superficie; a circa 3 km a nord del progetto è presente il percorso del tratturello Tolve Gravina n. 71 e, secondo l'ipotesi ricostruttiva di Alastair Small, è da collocare il tracciato della Via Appia.

L'Ufficio territoriale fa presente che, sebbene negli elaborati archeologici prodotti ai sensi del c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sia definito un rischio medio per l'area in corrispondenza della fine del cavidotto e l'angolo NW della Stazione Utente, in quanto il buffer di rischio interferisce con il sito n. 23, e un rischio basso per tutte le restanti parti delle opere in progetto, e sia precisato "che data la ricchezza del patrimonio storico-archeologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo», la Relazione archeologica presenta numerose carenze e imprecisioni che non consentono di valutare in modo circostanziato

l'impatto del progetto. Ciò nonostante, considerata la «densità rilevante di presenze archeologiche» del territorio circostante, la Soprintendenza evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità. Le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza).

Ciò premesso, questo Servizio concorda con la richiesta di integrazioni avanzata dalla Soprintendenza, in particolare:

"...rielaborazione delle Carte del rischio e potenziale archeologico.

Agli esiti della trasmissione della suddetta documentazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. lgs. 50/2016 saranno richiesti prospezioni geofisiche (da definirsi sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetto con idonei requisiti, da perfezionarsi a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine) e saggi archeologici (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore 0525, la collocazione ed estensione dei quali potranno essere definiti all'esito dei sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche)".

La suddetta documentazione dovrà conformarsi alle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), in base al quale sono definite per legge le fasi procedurali e conclusione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.

Si specifica infine che, come specificato dalle predette linee guida al punto 5.1, «qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art 25 del Codice dei contratti pubblici»: in tal caso, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del medesimo Codice, la documentazione necessaria a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio archeologico coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25.

Si richiede quindi di perfezionare al più presto con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi in osservanza alle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione archeologica definitiva" di cui al cc. 9 del citato art. 25 (art. 8 D.P.C.M. 14 febbraio 2022) indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, cc. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE)».

10. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 9 della presente nota.

CONSIDERATO che la **Società proponente** con nota acquisita il 02/08/2022 ha dato riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni di questo Ministero evidenziando che *"...la Vs. richiesta di integrazioni del 07/07/2022 giunge assolutamente tardiva rispetto alle tempistiche perentorie prescritte dall'art. 24, comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, pertanto è a tutti gli effetti irricevibile. La medesima, non prevede alcun termine entro il quale la scrivente deve procedere alla trasmissione delle integrazioni"*, aggiungendo che il progetto in esame **"non ricade in aree vincolate ex lege**, pertanto, ai sensi della normativa vigente (art. 12 D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022 e art.22 D. Lgs. 199/2021), **il parere del Ministero della cultura non è vincolante"** e concludendo che *"...chiarito il ruolo del Vs. Ministero nell'ambito del procedimento ID 7855, per spirito di massima collaborazione, compatibilmente con gli elementi progettuali già agli atti, trasmettiamo, unitamente alla presente, documento composto da n. 24 pagine, inclusa la presente, contenenti le ns. risposte ad ogni vs. singola richiesta"*.

RITENUTO necessario, innanzitutto, chiarire al riguardo che il ruolo di questo Ministero nell'ambito del procedimento di VIA statale è quello di Amministrazione concertante con il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, come disposto dall'art. 25 del D. lgs. 152 del 2006 e che il parere di questo Ministero, in qualità di *autorità competente in materia paesaggistica* (cfr. art. 22, comma 1 del D. lgs. 199/2021) nell'ambito di detto procedimento, è da ritenersi non vincolante non già quando non interferisce con beni tutelati *ex lege* (come affermato dal Proponente), ma quando l'impianto "industriale" proposto è localizzato in *aree idonee*, come individuate dall'art. 20, comma 8 del D. lgs. 199/2021, come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023.

RITENUTO necessario richiamare la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. ggg) del D. lgs. 199/2021 alle **aree idonee**, quali aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate ancora nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale e che, in nessun caso, è sostenibile che esista una valutazione ambientale positiva stabilita per legge di un progetto FER che vi ricada, dovendosi in ogni caso condurre di volta in volta un'adeguata valutazione delle opere previste

CONSIDERATO, infine, che L'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'*autorità competente in materia paesaggistica*, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come *obbligatorio non vincolante solo* quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio in data 19/07/2022, con prot. n. 1639, è stata trasmessa dalla Società proponente, con nota pervenuta il 02/08/2022, e pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, solo in data 21/11/2022 (quale "*documentazione integrativa volontaria*"), mentre quella richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il 23/06/2022 (prot. n. 4226) risulta pubblicata in data 25/07/2022 (quale "*documentazione integrativa*").

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**, esaminata la documentazione progettuale, a seguito della valutazione complessiva del progetto e degli impatti prodotti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, ha ritenuto di sospendere la VPIA e, con nota prot. n. 9137 del 17/08/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che si riporta di seguito:

«(...)

In merito al procedimento in oggetto, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Con nota prot. 6181 del 31.05.2022 questo Ufficio, avendo verificata la documentazione presente sul portale <http://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8605/12684>, ha inviato le proprie valutazioni alla Direzione Generale ABAP.

Con nota del 08.07.2022 codesta Soprintendenza Speciale ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi sulla base delle valutazioni espresse dalla Scrivente e dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale.

Con la nota in epigrafe, la Società ha inviato la manifestazione di disponibilità al perfezionamento dell'accordo previsto dall'art. 25 del D. L.vo 50/2016 e i chiarimenti relativi alle richieste inviate con nota prot. 1286 del 07.07.2022 (ns. prot. 76789 del 08.07.2022).

Questa Soprintendenza ha riposto alla manifestazione di perfezionamento dell'accordo con nota prot. 8932 dell'08.08.2022, cui è seguito in data 10.08.2022 un incontro telematico tra la Scrivente ed il Proponente.

In merito ai chiarimenti inviati, questo Ufficio, limitatamente a quanto di competenza, riporta quanto segue.

(...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a *L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.*

1.1.b *L'intervento non interessa direttamente perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Infatti, il progetto si colloca in un'area libera a ridosso del canale dell'Annunziatella, iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del RD 15.05.1902, che delimita ad ovest l'area boscata di Difesa Grande.*

In merito alle possibili interferenze fra l'impianto e le aree tutelate la Società ha fornito la richiesta cartografia di dettaglio, evidenziando che l'intero impianto è collocato esternamente alle aree tutelate.

(...)

1.1 c. In base al PPTR vigente l'intervento interessa un'area libera prossima al Sito di rilevanza naturalistica Bosco Difesa Grande - IT 9120008.

Ai confini dell'area di intervento sono presenti ulteriori contesti paesaggistici come l'area di rispetto dei boschi.

Una porzione dell'impianto denominata C è attraversata da un'area definita dal PPTR come UCP - Vincolo idrogeologico.

(...)

1.2 Beni architettonici

1.2.a Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

(...)

1.3 Beni archeologici

1.3.a. Non vi sono beni archeologici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

1.3.b. Si segnalano i seguenti siti archeologici frutto di ricerche di superficie (Small 2014), entro 1 km dal progetto, attualmente non sottoposti a procedimenti di tutela, che, associati a numerosi altri siti nell'area Vasta, sottolineano il valore archeologico dell'area:

- S. Domenico (Età ellenistica, Small 2014, n. 23 della relazione archeologica, a 50 m ca. dal progetto);
- Masseria S. Canio (Età ellenistica, Small 2014, n. 16 della relazione archeologica, a 190 m ca. dal progetto);
- I Conchi (siti n. 17 e 22, rispettivamente d'età ellenistica e d'età tardoromana. della relazione archeologica, a 750 mt dal progetto);
- Lettieri (Età ellenistica, Small 2014, n. 15 della relazione archeologica, a 1 km ca. dal progetto);
- Fontana Fico (Età ellenistica, Small 2014, n. 18 della relazione archeologica, a 1 km ca. dal progetto).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a L'intervento si colloca sulle pendici di un declivio coltivato a grano, secondo la tradizione locale.

Non sono previste opere di mitigazione, a parte la realizzazione di una siepe sulla recinzione perimetrale, nonostante la Relazione Paesaggistica riporti che "la mitigazione possibile nei confronti dell'effetto distesa, è rappresentata dall'interposizione di aree arborate, cespuglieti o filari di siepi opportunamente disposti in relazione ai punti di osservazione".

Nelle aree contermini sono presenti alcune aree individuate dal PPTR vigente come UCP:

- UCP - aree Prati e pascoli naturali;
- UCP - aree di rispetto boschi
- UCP-strade a valenza paesaggistica.

Inoltre, si evidenziano le seguenti segnalazioni architettoniche individuate dal PPTR: a 400 m ca. Masseria Annunziata, a 1.1 km lo Jazzo Staturo del Lepore, a 1.2km ca. la Masseria Zingariello.

2.1.b Lo studio dei fotoinserti è stato condotto esclusivamente lungo la strada San Domenico che separa l'area ZPS di Bosco Difesa Grande dall'area di intervento, mentre alcuni scatti fotografici sono stati ripresi dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica che si trovano nell'area dello studio degli impatti cumulativi definita in 3 km.

Questa Soprintendenza nella nota precedente aveva sottolineato che non erano stati effettuati fotoinserti dalle segnalazioni di Masseria Annunziata, Jazzo Staturo del Lepore e Masseria Zingariello.

La Società ha fornito nuova documentazione fotografica dalle aree limitrofe a tali segnalazioni, da cui si evince che l'impianto non sarebbe visibile a causa dell'andamento orografico.

2.1.c Si sottolinea fin d'ora come nell'area di intervento sia già presente un impianto fotovoltaico, mentre un secondo è contiguo all'area di intervento, e altri quattro campi sono presenti nell'area, tutti edificati tra il 2006 e il 2010.

Come già comunicato, nell'area di intervento risultava essere stato autorizzato un impianto fotovoltaico indicato con il codice F/255/08 della Società Falco Energia denominato Masseria San Canio, con determina n.9 del 21 gennaio 2011.

La Ditta ha inviato la documentazione da cui si evince che tale autorizzazione risulta essere stata dichiarata decaduta dal competente ufficio regionale.

Per quanto riguarda la richiesta di valutare gli impatti cumulativi soprattutto relativamente alla presenza della SIC Bosco Difesa Grande, gravato anche dal vincolo paesaggistico di uso civico, la Società nella sua risposta dichiara che tale documentazione non è dovuta in quanto "i valori dell'indice di pressione cumulativa (IPC) devono essere ricercati per l'areale definito dal raggio (AVA), solo considerando impianti appartenenti al medesimo dominio, pertanto, visto che l'intervento in oggetto è rappresentato da un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di energia elettrica da fonte solare e agricoltura e visto che detta definizione di impianto trova riscontro nelle più recenti linee guida divulgate dal Ministero della Transizione Ecologica e richiamate al punto 6 della presente; visto inoltre che nell'areale considerato non ricadono altre proposte progettuali aventi la medesima configurazione (impianto agrivoltaico), l'indice di pressione cumulativa (IPC), definito dalla sopracitata D.G.R. 2122/2012, non trova applicazione al caso di specie e pertanto lo stesso non può essere determinato".

(...)

2.3 Beni archeologici

2.3.a Il progetto in esame, come già sottolineato nelle valutazioni espresse con nota prot. 6181 del 31.05.2022, acquisiti da codesta Soprintendenza Speciale, è parte di un paesaggio storico archeologico e culturale di alto pregio. In particolare, la presenza dei siti ellenistici, noti da ricognizioni di superficie di S. Domenico (sito 23 della relazione archeologica) e Masseria S. Canio (sito 16 della relazione archeologica), posti a meno di 200 m dal progetto e inseriti in un palinsesto archeologico articolato, **non lascia dubbi sul notevole impatto generato sui beni archeologici**, con il conseguente impatto negativo su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto descritto in premessa.

2.3.b. L'area di intervento ricade nell'Ambito dell'Alta Murgia che occupa la porzione nordoccidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica. Il paesaggio dell'Alta Murgia è costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti, con fenomeni carsici superficiali rappresentati da doline e inghiottitoi. Sono numerosi, inoltre, i solchi erosivi (lame e gravine) che costituiscono un reticolo idrografico a carattere torrentizio, abbastanza denso che spesso arriva fino al mare.

La posizione intermedia tra il mare (Ionio e Adriatico) e l'entroterra, le condizioni climatiche favorevoli e la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 metri ca. sul livello del mare, che consente una grande visibilità sul territorio circostante e la presenza di naturali vie di comunicazione tra il Nord e il Sud della Puglia, tra l'entroterra e la costa, hanno favorito l'insediamento antropico, dalla preistoria al medioevo.

Le tracce della stratificazione insediativa caratterizzano il paesaggio dell'Alta Murgia: inghiottitoi e grotte frequentati nel Paleolitico, ampi insediamenti risalenti al Neolitico, all'età dei metalli, ad età ellenistica, romana e medievale. La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse. Tra le forme più evidenti sono i reticoli di muri a secco, i villaggi ipogei e le necropoli, le chiese rupestri e le cappelle rurali, le cisterne e le neviere, i trulli, le masserie e i cosiddetti jazz. Tali evidenze spesso sono collocate lungo le vie di comunicazione: lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana, che ricalcano spesso vie percorse dalla preistoria. Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti e che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici, condotti da università italiane ed estere, o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per il territorio dell'Alta Murgia, con una densità rilevante di presenze archeologiche, alcune delle quali interferenti con l'area di progetto.

Tra queste, in particolare, a 4,8 km ca. a Sud-Ovest del progetto, il sito vincolato di Botromagno è uno degli insediamenti Peuceti più importanti della Puglia: frequentato nell'età del Bronzo e del Ferro, in età arcaica (VII-V sec. a.C.) è sede di un importante centro indigeno e a partire dal IV secolo a.C. è al centro di una di una fitta rete commerciale che collegava importanti città della Magna Grecia, come Taranto e Metaponto. In

epoca romana diventa sede di una stazione militare posta sulla via Appia, con il nome di *Silvium*. A poca distanza da Botromagno, il sito neolitico e dell'età del Bronzo di Ciccotto (vincolato) testimonia l'ampia stratificazione insediativa dell'area. Tra le numerose segnalazioni, inoltre, frutto di ricerche sistematiche di superficie, citando solo quelle distanti dal progetto entro 1 km ca., ci sono i siti di S. Domenico (Età ellenistica, Small 2014, n. 23 della relazione archeologica, a 50 m ca. dal progetto); Lettieri (Età ellenistica, Small 2014, n. 15 della relazione archeologica), Masseria S. Canio (Età ellenistica, Small 2014, n. 16 della relazione archeologica); i Conchi (siti n. 17 e 22, a 750 mt, rispettivamente d'età ellenistica e d'età tardo romana della relazione archeologica); Fontana Fico (Età ellenistica, Small 2014, n. 18 della relazione archeologica). Per quanto riguarda la via Appia, sono state formulate numerose ipotesi, che propongono una ricostruzione del percorso viario riconducibile fondamentalmente a tre itinerari: quello proposto da A. Small con un andamento quasi parallelo alla valle del Basentello si colloca a 3 km ca. a Nord dal progetto); a 2,5 Km a Nord del le aree oggetto degli interventi in progetto inoltre è il percorso del tratturello Tolve Gravina, n. 71.

2.3. c. Nella succitata nota, questa Soprintendenza segnalava criticità e carenze nella documentazione archeologica e richiedeva integrazioni documentali ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016, secondo i criteri proposti dalla Circolare Mibact 01/2016, Allegato 03. Le richieste integrazioni, necessarie per definire in maniera più circostanziata l'impatto archeologico delle opere in progetto, non sono pervenute.

In particolare, gli elaborati di progetto già esaminati (presenti sul sito <http://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8605/12684>) e oggetto di richieste di integrazioni erano i seguenti:

Archeologia_Preventiva_D; GRAF_Archeologica_D_1; GRAF_Archeologica_D_2; GRAF_Archeologica_D_3; GRAF_Archeologica_D_4); (Allegato. A.4.4 - Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico) e riportavano i seguenti rischi:

- RISCHIO MEDIO (in giallo) per l'area in corrispondenza della fine del cavidotto e l'angolo NW della Stazione Utente, in quanto il buffer di rischio interferisce con il sito n. 23.
- RISCHIO BASSO (in verde) per tutte le restanti parti delle opere in progetto.

Sempre nella suddetta nota si segnalavano quindi le seguenti carenze e imprecisioni dello studio archeologico:

- l'analisi della viabilità antica non è esaustiva: vengono presi in considerazione e riportati su carta solo i percorsi tratturali; viene nominata la via Appia ma non indicata negli elaborati cartografici; non vengono analizzate né riportate su carta le ulteriori ipotesi di percorsi alternativi della via Appia e/o di ipotesi di viabilità secondaria.
- per quanto riguarda i criteri di attribuzione di rischio, vengono citati quelli indicati nell'allegato n.3 della circolare DGA Mibact 1/2016, ma non è chiaro come siano stati effettivamente applicati allo studio archeologico, in quanto in relazione sono anche indicati differenti criteri;
- non sono chiari i criteri utilizzati per la valutazione del potenziale archeologico che non è riportata negli elaborati cartografici; in relazione, anche se l'area ricade in una zona ricca di segnalazioni bibliografiche pregresse non viene indicata chiaramente una valutazione del potenziale; si fa riferimento al sito n. 67 (Venusia) che non è presente sulla carta né nell'elenco dei siti noti (e che evidentemente si trova in un'area diversa da quella del progetto).
- per quanto riguarda le ricognizioni archeologiche, per le quali si dichiara lo svolgimento nel mese 2021, non è specificato il numero dei giorni e degli operatori impiegati, non sono indicate negli elaborati cartografici Unità di Ricognizione né eventuali UT, per le quali mancano schede esaustive, mentre la documentazione fotografica non è chiaramente riferibile alle aree individuate sul campo. Inoltre, a fronte della dichiarazione di alcun riscontro di materiale sul campo, in relazione è indicata l'UT1, che non è chiaro a quali ritrovamenti si riferisca e in quale zona sia collocata;
- per quanto riguarda l'area della "futura sottostazione elettrica di smistamento", indicata come edificata/inaccessibile con visibilità nulla/bassa, non ci sono foto che documentino lo stato dei luoghi. Inoltre, per quest'area, data l'impossibilità di accesso e la vicinanza al sito bibliografico n. 23, il rischio da attribuire (secondo l'allegato n. 3, circolare DGA Mibact 1/2016) non è basso, ma medio.
- dalla documentazione trasmessa, si evince che nell'area buffer di 5 km intorno al progetto, sono stati individuati 52 siti bibliografici di cui almeno 4 sono quelli limitrofi al progetto (sebbene nelle schede bibliografiche non sia indicata né la distanza dal progetto né il grado di rischio rispetto agli interventi in progetto). I seguenti, sono i siti più prossimi alle aree d'intervento, individuati nel corso delle ricognizioni

sistematiche condotte dalla missione canadese del prof. A. Small: si tratta delle aree di frammenti d'età ellenistica di San Domenico (sito n. 23, nell'area buffer del campo fotovoltaico B), di Masseria S. Canio (sito n. 16, a 200 mt) e dei I Conchi (sito n. 17, a 750 mt) e di quella d'età tardoromana di Pescarella di Polino (sito n. 22, a 750 mt); Lettieri (sito n. 15, a ca. 1 km); Fontana Fico (n. 18, a ca. 800 m);

- dalla georeferenziazione delle carte si evince che l'impianto sarà visibile dai suddetti siti e da masseria Zingariello, Masseria Annunziata e dallo jazzo Staturo del Lepore.

2.3.d. Nel documento di risposta (32240491Risposta Ioschiavo) la Società proponente afferma che: "In merito agli aspetti archeologici si precisa che l'impianto in questione rientra in un comprensorio con accertata minore percentuale di siti archeologici rispetto a tutto il territorio comunale di Gravina, come si può ben apprezzare dalla tavola A.4.3. Gli altri, infatti, ricadono in quello di Irsina, in provincia di Matera. Si tratta poi di siti accertati non su base stratigrafica, come riferito nel parere di competenza, ma di siti rinvenuti e segnalati nel corso di attività di raccolta di materiale di superficie; fattore questo che, a causa delle arature profonde, avrebbe potuto causare anche la completa cancellazione di eventuali presenze nel sottosuolo".

Nello stesso documento, inoltre, dichiara che: "I due siti 16 e 23, segnalati dalle ricognizioni dei Canadesi nelle vicinanze del progetto, ricadono poco fuori dal perimetro dell'impianto (16) e a più di cento metri rispetto al tratto terminale del cavidotto (23). Si tratta nello specifico di siti di età ellenistica e dunque di modeste fattorie rurali che non possono presentare una estensione ragguardevole come avranno successivamente le ville e i pagi di età romana. Si tratta di presenze puntiformi con superficie occupata molto ridotta. Non è un caso che la lettura fotointerpretativa non abbia rilevato alcuna anomalia".

In merito alle precedenti dichiarazioni la Scrivente sottolinea, in primo luogo, che il materiale rinvenuto in superficie non indica la cancellazione delle presenze archeologiche nel sottosuolo, ma, come attestato ampiamente dalla letteratura archeologica, è il principale indicatore della presenza di siti sepolti. I siti di età ellenistica, inoltre, rappresentati da fattorie rurali, lungi da essere testimonianze archeologiche di modesta entità e di minore valore, al contrario rimarcano il valore del paesaggio archeologico sia nello specifico ambito topografico di progetto che nella complessità dell'area, testimoniando inoltre la persistenza storica dei contesti agricoli attuali. Si sottolinea inoltre che è l'intero contesto in cui ricade il progetto ad essere stato oggetto dell'intensa frequentazione antropica: anche se i siti noti appaiono come evidenze puntuali sulla carta, la frequentazione antropica riguarda anche i tratti di territorio tra un sito e l'altro, percorsi e frequentati in antico. In relazione, inoltre, ai siti segnalati dal prof. Small, si segnala la recente pubblicazione del volume di Alastair Small e Carola Small, "Archaeology on the Apulian-Lucanian Border", in cui le evidenze archeologiche sono correttamente posizionate e georeferenziate. Si precisa, quindi che, data la ricchezza del patrimonio storico-archeologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo. Infine, si fa presente che il mancato rilievo di anomalie da analisi fotointerpretativa, condotta nello studio archeologico attraverso immagini satellitari recenti, può essere dovuto non all'assenza di tracce archeologiche ma essere stato condizionato dall'orografia del territorio e dalla presenza di vegetazione spontanea che oblitera a livello superficiale gran parte delle aree interessate.

2.3.e. Da tale quadro si evince che **l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità**. Le alterazioni riguarderanno eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza).

3. PARERE CONTRARIO

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime **parere contrario** alla realizzazione del progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico nell'agro di Gravina in Puglia (BA) per le seguenti motivazioni:

L'impianto in progetto prevede l'occupazione di un'area di oltre 78 Ha nell'agro di Gravina in Puglia, attualmente destinato alla coltivazione cerealicola.

È previsto l'utilizzo di pannelli fotovoltaici ad inseguimento che in posizione massima possono raggiungere l'altezza di quasi 5 m, nei terreni sottostanti è prevista la coltivazione di veccia, sulla e trifoglio, non tradizionalmente presenti tra le coltivazioni dell'area, e nelle aree libere verrebbe proposta la tradizionale coltura del grano.

Per mitigare l'impatto visivo è prevista la posa di una prima schermatura con piante di acero e di una siepe composta da olivastri. Inoltre "per diminuire l'impatto sulla fauna e salvaguardare l'ambientale circostante, si prevede di

ricostituire degli elementi fissi del paesaggio come le siepi campestri, progettate lungo la recinzione dei vari singoli appezzamenti, che non sono rivolte verso la viabilità principale, e con la costituzione di intere aree di media estensione ai margini delle strutture fotovoltaiche su cui impiantare arbusti autoctoni” [cfr Relazione Agronomica]: in particolare sono previsti l’alaterno, il biancospino e il mirto.

Inoltre è prevista la realizzazione di un sistema di accumulo della potenza di 200 MW.

Nell’area sono già presenti alcuni piccoli impianti fotovoltaici di tipo tradizionale, e una parte dell’area era stata già concessa per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

La scheda d’ambito del PPTR descrive l’area oggetto di intervento come “un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale” e inoltre: “Le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli”.

Dalla cartografia presente sul sit.puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell’agro di Gravina in Puglia è utilizzato per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue.

A parere della Scrivente l’area interessata da questo impianto risulta eccessivamente estesa, e comporterebbe la trasformazione del tessuto agricolo dell’area in esame, in quanto all’interno dell’impianto è previsto l’inserimento di coltivazioni non comuni nel paesaggio murgiano, come riportato anche nella scheda d’ambito del PPTR. Anche le opere di mitigazione previste risultano, a parere della Scrivente avulse dal contesto paesaggistico, quali quelle che prevedono l’uso di acero e biancospino. Inoltre, anche il principio stesso della recinzione realizzata con “siepi campestri” risulta del tutto avulso dalla tradizione costruttiva locale, anche a causa delle condizioni climatiche che ne rendono difficile la realizzazione.

A parere della Scrivente, pertanto, tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore dell’impianto, invece di costituirne una mitigazione.

L’intervento mostra un impatto altamente incidente, con riferimento al cumulo e agli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati e alle eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali (zona gravata da usi civici di Bosco di Difesa Grande) e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale (SIC Bosco di difesa Grande, prati e pascoli naturali, boschi ed area di rispetto, canale dell’Annunziatella) suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Il progetto altera la visione di insieme del bene paesaggistico, che non solo subisce una evidente trasformazione, ma viene anche privato della propria peculiare funzione di godimento estetico; l’opera risulta avere un impatto considerevole per l’area protetta di Bosco di Difesa Grande e per le testimonianze rurali che costellano la zona e costituiscono patrimonio identitario del territorio di Gravina.

Per quanto sopra delineato, il progetto di realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l’interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.

In merito agli aspetti prettamente archeologici, si evidenzia che le opere in progetto rientrano, contrariamente a quanto sostenuto nel documento di risposta (32240491 Risposta Ioschiavo), in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie. I siti individuati nelle zone poste nei pressi dell’impianto attestano il fitto popolamento della zona e potrebbero rivelare la presenza di siti sepolti non ancora indagati. L’area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per questo comprensorio, dove la lunga frequentazione antropica ha lasciato tracce archeologiche rilevanti come dimostrano le più recenti indagini condotte nell’ambito di interventi di archeologia preventiva.

(...)

Dal punto di vista della tutela archeologica, nel caso in cui la procedura in oggetto si chiuda favorevolmente per il proponente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016, dovranno essere realizzate prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi; per come concordato nel corso del suddetto incontro del 10.08.2022, dovrà essere trasmesso per l’approvazione della Scrivente specifico progetto di indagini che dovranno essere realizzate nelle aree indicate di seguito, per le quali si ritiene che il grado di rischio sia stato sottostimato:

- nell'area in prossimità del sito noto da bibliografia n. 16, a cui è stato attribuito rischio basso, localizzato sulla carta a ca. 360 m dall'elettrodotto interrato MT da realizzare e a ca. 190 m dal perimetro dell'area dell'impianto;
- nell'area ubicata nei pressi al sito noto da bibliografia n. 23, a cui è stato attribuito un rischio medio solo in prossimità del cavidotto e di cui va verificata la precisa localizzazione. Il sito potrebbe essere direttamente interessato dalle opere in progetto che prevedono in questa zona la realizzazione di una stazione elettrica di smistamento, di una sottostazione elettrica di trasformazione MT-AT e la messa in opera dell'elettrodotto. In ragione dell'impatto delle opere e in conseguenza della presenza di un sito documentato da bibliografia, che potrebbe rivelare stratigrafie o tracce di frequentazione, si richiedono indagini a campione sulla superficie interessata dalle suddette opere;
- per la zona di impianto 2 in cui è stato individuato il sito UT 1, di cui non si dispone di una documentazione di dettaglio, si richiede un'indagine in tutta l'area indiziata.

Il progetto di prospezioni geofisiche dovrà essere redatto da soggetto con idonei requisiti e potrà essere elaborato anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti ed un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi (Secondo le direttive delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022).

Inoltre, si dettagliano le seguenti specifiche per le indagini geofisiche:

- prima dell'avvio delle indagini, tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto;
- tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps;
- le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 2 m.
- facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie;
- le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità;
- l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenziate ed elaborabili.

All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Il Proponente potrà concordare le modalità operative delle attività di scavo preliminare direttamente con il funzionario competente per territorio, ai fini dell'elaborazione di un progetto di scavo archeologico, da effettuarsi, a carico della committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Per tutte le restanti aree definite come aventi rischio basso, laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terre, l'intervento potrà essere autorizzato a condizione che sia assicurata, a carico della committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa

Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza.

Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini».


CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, con nota prot. interno SS-PNRR n. 2804 del 29/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza in merito al progetto in esame, non essendo presenti immobili tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che il Servizio II – **Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR con nota prot. n. 20121 dell'11/09/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP di Bari, in particolare, ribadendo che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità, in ragione delle diversificate e pluristratificate presenze di siti archeologici (noti ed eventuali) e di viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza). A conclusione, nel condividere i contenuti delle argomentazioni della Soprintendenza ABAP competente considerato che le criticità rilevate dall'Ufficio territoriale in merito alla tutela archeologica si inseriscono in un contesto che presenta notevoli incompatibilità sotto il profilo della tutela paesaggistica, ribadisce che, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui sopra, per l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree interessate, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 7 del sopra citato allegato I.8 del D.Lgs. 36/20023.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico della potenza complessiva pari a 50,11328 MWp, esteso per circa 60,21 Ha, localizzato nel comune di Gravina (BA). Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono costituite da un cavidotto interrato, della lunghezza complessiva di circa 3 km, realizzato su strade esistenti o su terreni agricoli, e collegano l'impianto alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della futura SE TERNA, in condivisione di stallo con altro operatore, nel territorio di Gravina di Puglia nel territorio di Gravina. Il progetto prevede l'installazione di 73.696 pannelli fotovoltaici montati su 1.316 tracker da 56 moduli ciascuno. L'altezza massima raggiungibile dai pannelli installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) è di 4,92 m dal piano di campagna, quella minima è di 0,70 m, la larghezza del modulo è di circa 4,23 m e ogni modulo tracker è lungo circa 37,56 m. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa al singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a circa 22 Ha.

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: n. 10 cabine di campo; n. 2 cabine di consegna; n. 3 cabine ausiliarie; una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT posta in prossimità della futura SE TERNA 150 kV in condivisione di stallo con altro operatore; una centrale di accumulo di parte dell'energia prodotta all'interno dell'area di impianto; recinzione perimetrale metallica realizzata con profili in acciaio infissi per 46 cm nel terreno e rete in maglie metalliche da 180 cm sollevati da terra di 10 cm, in modo da raggiungere l'altezza complessiva di 2,20 m.




Corografia di inquadramento generale dell'intervento (da elaborato TAV_R.1). Il tratto viola segna il confine della Puglia con la Basilicata

All'interno dell'area di intervento si prevede la coltura di veccia, sulla e trifoglio (più essenze a rotazione) quali colture miglioratrici per la produzione di foraggio e tecniche di lavorazioni del terreno minimizzate (Minimum Tillage). Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico si propone la realizzazione, lungo il perimetro dell'area e in particolare lungo la viabilità esistente, di una doppia barriera visiva verde, con la messa a dimora di alberi (aceri) lungo il margine della vicina provinciale e con la costituzione di siepi (olivastro) lungo la recinzione. L'intera area di progetto è suddivisa in quattro campi denominati A, B, C e D di cui i primi 3 sono dedicati a campo fotovoltaico mentre il quarto (campo D) sarà utilizzato ai soli fini agricoli, per contribuire al reddito derivante dall'intero progetto.



(Ortofoto da nota "Chiarimenti" della Società proponente, p. 14. Dall'ortofoto si rileva l'esistenza di altri due campi fotovoltaici, in continuità con quello in esame).



(da Sezione e prospetti tipo impianto elaborato n. Elaborato_Grafico_R_5_a)



(Punto di scatto aereo SUD – Stato di Fatto e Fotoinserimento da Fotoinserimenti_Rev_1)



(Punto di scatto aereo NORD – Stato di Fatto e Fotoinserimento da Fotoinserimenti_Rev_1)

CONSIDERATO che l’area d’intervento è localizzata a circa 13 Km dal Parco nazionale dell’Alta Murgia”, a **50 m** dalla ZSC “Bosco Difesa Grande”, a circa 5 Km dalla ZSC/ZPS “Murgia Alta”, a circa 5,4 Km dal centro abitato di Gravina, a sud rispetto al Torrente Gravina e che il paesaggio è caratterizzato dalla coltura del seminativo non irriguo dove *“I segni del patrimonio naturale si intrecciano nella suggestiva ondulazione dei seminativi punteggiati da siepi e filari di alberi che fiancheggiano i fossi, i piccoli canali ed i percorsi della trama rurale. Nell’alternanza stagionale il panorama si arricchisce delle variazioni cromatiche dei seminativi e della variabilità idrica della rete idrografica del bacino del Bradano. La scarsità degli insediamenti, l’ampiezza delle colture dei seminativi, la presenza di alberi isolati e siepi, l’alternarsi di ambienti diversi (radure incolte, frutteti, oliveti, ecc.) contribuiscono a formare un quadro di elevato valore estetico”*, come descritto dallo stesso Proponente nella Relazione paesaggistica.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell’art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

RITENUTO necessario, preliminarmente, richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le*

potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli *elementi patrimoniali di lunga durata* costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

CONSIDERATO che l'area di impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 6, "Alta Murgia", nella figura territoriale "Fossa Bradanica".

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 del PPTR– Figura Territoriale 6.2/La Fossa Bradanica, confermando la descrizione del paesaggio data dal Proponente, rappresenta che: "La parte occidentale dell'ambito è ben identificabile nella figura territoriale della Fossa Bradanica, un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti; è un paesaggio fortemente omogeneo di dolci colline con suoli alluvionali profondi e argillosi, cui si aggiungono altre formazioni rocciose di origine plio-pleistocenica (circa un milione di anni fa) di natura calcareoarenacea (tufi)". Si aggiunge inoltre che "Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree. Il bosco Difesa Grande, che si estende su una collina nel territorio di Gravina, rappresenta una pallida ma efficace traccia di questo antico splendore. La porzione meridionale dell'ambito è gradualmente più acclive e le tipologie colturali si alternano e si combinano con il pascolo o con il bosco".



(Area di localizzazione del Campo A "Punto di scatto 5 – Stato di Fatto" da Fotoinserimenti)




(Area di localizzazione del Campo C "Punto di scatto 1 – Stato di Fatto" da Fotoinserimenti)

CONSIDERATO che l'intervento proposto occuperebbe un'area di circa 60 Ha, attualmente destinato a coltivazione cerealicola, situandosi a ridosso del canale dell'Annunziatella (vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c del D. lgs. 42/2004) e in prossimità dell'area boscata di Difesa Grande (coincidente con l'area ZSC Bosco Difesa Grande - IT9120008), che, come indicato nella descrizione strutturale della figura territoriale *La Fossa Bradanica*, rappresenta una efficace traccia e testimonianza dell'antico splendore dell'area, in passato coperta da boschi.

CONSIDERATO che nella Sezione A.2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d'Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale "La fossa Bradanica", quale **criticità delle trasformazioni in atto** le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili che appaiono essere **la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che delle visuali paesaggistiche.**

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 – *Alta Murgia* del PPTR vengono indicate quali invarianti strutturali della figura territoriale *La Fossa Bradanica* "Il sistema agro-ambientale della fossa bradanica costituito da vaste distese collinari coltivate a seminativo, interrotte solo da piccoli riquadri coltivati a oliveto e sporadiche isole di boschi ceduli in corrispondenza dei versanti più acclivi (*Bosco Difesa Grande*), come anche "il sistema geomorfologico delle colline plioceniche della media valle del Bradano, costituito da rilievi poco pronunciati che si susseguono in strette e lunghe dorsali con pendici dolcemente ondulate e modellate a formare gobbe monticoli cupoliformi, alternati a valli e vallicole parallele, più o meno profonde, che si sviluppano in direzione nord-ovest/sud-est verso il mar Ionio" e si ribadisce, in entrambi i casi, che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dalla **realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici** i quali, generano la trasformazione e la perdita di quel paesaggio, come sopra descritto e caratterizzato (peraltro interessato da una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo). Nelle fotosimulazioni sotto riportate (viste n. 1 e n. 5, elaborato "Fotoinserimenti_REV 1"), si rileva come con la realizzazione dell'impianto venga cancellata la percezione e la visibilità delle *distese collinari coltivate a seminativo* come anche i *rilievi poco pronunciati che si susseguono*:



Punti di scatto area impianto

Ortofoto con indicazione dei punti di presa per la rappresentazione dello stato di fatto e delle fotosimulazioni.



(Punto di scatto 1 – **Stato di Fatto e Fotoinserimento**, da Fotoinserimenti_Rev_1)



(Punto di scatto 5 - **Stato di Fatto e Fotosimulazione** da Fotoinserimenti_Rev_1, p. 15)

CONSIDERATO che, per quanto sopra descritto, l'impianto agrivoltaico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto definiti dalle stesse norme quali "interventi di rilevante trasformazione territoriale" nonché il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il fattore ambientale "paesaggio".

CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 6 – *Alta Murgia* e con riferimento alle **Componenti ecosistemiche e ambientali** del PPTR, l'impianto proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità volto a "valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" salvaguardandone *l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*, attuando la direttiva che impone anche ai privati di tutelarne l'integrità *con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici* e, con riferimento alle **Componenti percettive**, l'intervento non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuare salvaguardando "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" impedendo "trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano".

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo", al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che la natura "industriale" dell'impianto agrivoltaico è sostenuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili che, nel fornire la definizione di "stabilimento" di cui all'art. 268 comma 1, lettera h) del D. lgs. 152/2006 (definito quale *complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti*), afferma che un *impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo* e che, seppure l'impianto fotovoltaico non produca direttamente emissioni, non osta al suo riconoscimento di "stabilimento" adibito alla produzione e vendita di energia elettrica.

CONSIDERATO, pertanto, che, per quanto sopra sostenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia, la realizzazione dell'impianto industriale agrivoltaico (o *fotovoltaici di nuova costruzione*) in esame determinerebbe l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti l'impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D. lgs. 199/2021), determinando, di conseguenza, un'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla stessa presenza di impianti FER sul territorio e consentendo, quindi, la legittimazione per la trasformazione (e conseguente distruzione) del medesimo paesaggio naturale/agricolo in un paesaggio industriale,

CONSIDERATO, quindi, che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in esame, per quanto sopra rappresentato, renderebbe "idonea" *ex- lege* anche la contigua area ricadente nella ZSC "*Bosco Difesa Grande*" - IT9120008

(nonché area boscata di rilevante valore testimoniale della figura territoriale), parte della quale compresa nei 500m dallo stesso impianto agrivoltaico (“*stabilimento industriale*”).

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto, data la sua localizzazione a terra, non è coerente con le “*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I*” del PPTR, che privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici nelle seguenti aree, alcune delle quali indicate quali aree idonee dal D. lgs. 199/2021:

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”.*

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell’art 6 delle NTA del PPTR: “*le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.*”

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (*meditatamente*) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR *inconferenti* per gli impianti agro-voltaici), in quanto “*può affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili*”. Aggiunge quindi il Collegio che “*non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell’agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all’approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell’ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l’assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale.*”

RITENUTO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell’11/09/2023, nel respingere l’appello della Regione Puglia per la riforma della suddetta Sentenza del TAR Lecce, ha in realtà imposto agli organi regionali “*di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR*”.

RITENUTO che, per quanto di seguito rappresentato, l’impianto industriale in esame, allo stato attuale, non fornisce garanzie per l’effettiva gestione agronomica delle aree oggetto dell’intervento per tutto il periodo di vita dell’impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico da valutare anche con riferimento alle suddette Linee guida del PPTR.

RITENUTO che, per quanto di competenza di questo Ministero, le trasformazioni territoriali determinate da un impianto agrivoltaico o da un impianto fotovoltaico sono da considerarsi paragonabili e non consentono automaticamente di ritenere il primo impianto perfettamente integrato con il contesto del paesaggio rurale caratterizzato dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell’insieme, ne costituiscono la specifica qualità identitaria, oggi ancora percepibile.

CONSIDERATO che Ambra Solare 13 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell’impianto industriale proposto, non avendo trattato nel SIA il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono

condurre le attività agricole previste dal momento che riferisce che *“tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell’iniziativa saranno affidate a **specifica azienda agricola da individuarsi prima dell’inizio dei lavori ...”***.

CONSIDERATO che, sebbene il Proponente nella Relazione agronomica affermi che *“l’agri-voltaico permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico nelle aziende agricole, integrandola con quelle delle colture e con l’allevamento”* di fatto, con il rinvio ad una successiva fase dell’individuazione dell’azienda agricola che dovrà occuparsi della gestione della parte agronomica, dimostra come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per *sistema agrivoltaico* si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

RITENUTO, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell’impegno dell’area agricola da parte del Proponente, con l’intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in effetti proposto.

RIBADITO, quindi, che il progetto proposto (da considerarsi a tutti gli effetti quale impianto fotovoltaico per le motivazioni sopra espresse) non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I”*.

CONSIDERATO che il Proponente nella *Relazione Agronomica* afferma che *“per ridurre i potenziali effetti negativi connessi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sulla qualità dell’ambiente (paesaggio e biodiversità), si provvederanno delle opere mitiganti inserite all’interno dell’area oggetto d’intervento con l’utilizzo di piante autoctone che daranno una maggiore compatibilità dell’impianto con la fauna circostante. Due sono gli aspetti che maggiormente si andranno a mitigare, l’impatto visivo e la salvaguardia della fauna autoctona che avicola migratoria garantendo loro delle aree di ristoro.*

RITENUTO che la siepe di olivastro *“pianta sempreverde che raggiunge altezze massime di 2,5 metri”* proposta quale opera di mitigazione (insieme alle siepi campestri da piantumare lungo la recinzione, *ai margini delle strutture fotovoltaiche*, previste soprattutto al fine di garantire la biodiversità), oltre a non costituire una effettiva riduzione dell’impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione dei moduli fotovoltaici di progetto, data la loro altezza massima di quasi 5m, in realtà, ne sottolinea la presenza con una barriera visiva estranea all’attuale contesto caratterizzato, da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee che non assumono forme lineari come quelle proposte quali mitigazioni.

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo rispetto contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario come individuati dal PPTR, la cui realizzazione contribuirebbe ad accentuare una delle criticità rilevate nella Scheda dell’Ambito paesaggistico n. 6, in cui si colloca l’impianto, producendo un impatto significativo anche sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto alla quale anche *“tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore oltre all’impianto, invece di costituirne una mitigazione”* così come evidenziato nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP di Bari.

CONSIDERATO E VALUTATO che anche la sottostazione utente, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l’introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti, visibile dalla SP 193 (individuata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica-UCP), come si rileva dal fotoinserimento sotto riportato:



(



(Punto di scatto SET 1 – Stato di fatto e Fotosimulazione da Fotoinserimenti_Rev_1)

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 17/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per città metropolitana di Bari, che ha ritenuto che *l'opera risulta avere un impatto considerevole per l'area protetta di Bosco di Difesa Grande e per le testimonianze rurali che costellano la zona e costituiscono patrimonio identitario del territorio di Gravina e che la realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con tale patrimonio rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.*

In merito agli aspetti archeologici, evidenzia, inoltre, che *le opere in progetto rientrano, contrariamente a quanto sostenuto nel documento di risposta (32240491Risposta Ioschiavo), in un contesto ricco di presenze archeologiche, come documentano le segnalazioni emerse in occasione di indagini archeologiche di superficie.* Riferisce quindi che l'area d'intervento *"è parte di un paesaggio storico-archeologico e culturale di alto pregio. In particolare, la presenza dei siti ellenistici, noti da ricognizioni di superficie di S. Domenico (sito 23 della relazione archeologica) e Masseria S. Caino (sito 16 della relazione archeologica), posti a meno di 200 m dal progetto e inseriti in un palinsesto archeologico articolato, non lascia dubbi sul notevole impatto generato sui beni archeologici, con il conseguente impatto negativo su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto..."*.


CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalla competente Soprintendenza, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso la Soprintendenza ABAP ha rilevato anche una interferenza diretta del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie

considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un ulteriore elemento di diretto disturbo e di alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile. Le fotosimulazioni sopra riportate danno una chiara immagine delle trasformazioni che potrebbero essere arrecate al paesaggio a seguito della realizzazione dell'intervento in esame.


CONSIDERATO che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, è utile rappresentare (v. immagine GIS di seguito riportata), data la prossimità del progetto in esame ad altri impianti agrivoltaici già realizzati e in corso di valutazione in VIA statale di rilevanti dimensioni, che qualora venissero realizzati tutti gli impianti proposti in quest'area si determinerebbe un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 6 del PPTR che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, e che pertanto le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine della necessaria tutela della medesima area.



Elaborazione GIS: Rappresentazione degli impianti FER proposti nel territorio comunale di Gravina di Puglia (nel cerchio rosso l'impianto in esame).


RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022" ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale la regione con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% di tutti gli impianti nazionali.

CONSIDERATO che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **82,75 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già **110,70 GW** nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **110,70 GW** rispetto ai **20,27 GW** preventivati come necessari per il predetto target.

df

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad*

una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale del 17/08/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 11/09/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 29/08/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con il parere endoprocedimentale del 17/08/2022; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 11/09/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 29/08/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "Loschiavo"**, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA), presentato dalla Società Ambra Solare 13 S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT